

N. 1182-264-381-419-1022
1023-1103-1108-1149-1246-1312-A

CAMERA DEI DEPUTATI

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
(NATALI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL TESORO
(MALAGODI)

E COL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
(TAVIANI)

—
Norme per il finanziamento dell'attività agricola

Seduta del 21 novembre 1972

E

PROPOSTE DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

BONOMI, LOBIANCO, BUCCIARELLI DUCCI, TRUZZI, VETRONE, AMADEO, ANDREONI, ARMANI, BALASSO, BALDI, BORTOLANI, BOTTARI, BUFFONE, CASTELLUCCI, CRISTOFORI, MANCINI ANTONIO, MICHELI FILIPPO, NEGRARI, PREARO, PISONI, SANGALLI, SCHIAVON, STELLA, TANTALO, TRAVERSA, URSO SALVATORE, VICENTINI, ZACCAGNINI

Presentata il 14 giugno 1972

—
Integrazione del fondo istituito dall'articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, da destinare per l'esercizio 1972 alle regioni per l'adempimento delle funzioni in materia di agricoltura

Testo delle modifiche approvate dalla V Commissione permanente Bilancio e programmazione - Partecipazioni statali, con allegato il testo dei pareri espressi dalle Commissioni I, VI e XI.

Il relatore Tarabini è stato autorizzato, dall'Assemblea, a riferire oralmente nella seduta dell'11 aprile 1973.

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**ESPOSTO, MACALUSO EMANUELE, D'ALEMA, MARRAS,
DI MARINO, BARDELLI, BONIFAZI, GIANNINI, MARTELLI,
MIRATE, PEGORARO, RIGA GRAZIA, SCUTARI, VALORI**

Presentata il 5 luglio 1972

Contributo speciale pluriennale alle regioni
per investimenti pubblici in agricoltura

d'iniziativa del CONSIGLIO REGIONALE DELLA TOSCANA

(a norma dell'articolo 121 della Costituzione)

Trasmessa il 6 luglio 1972

Finanziamento alle Regioni per interventi pubblici
in agricoltura

d'iniziativa del CONSIGLIO REGIONALE DELLE MARCHE

(a norma dell'articolo 121 della Costituzione)

Trasmessa il 25 ottobre 1972

Integrazione del fondo istituito dall'articolo 8
della legge 16 maggio 1970, n. 281

d'iniziativa del CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA

(a norma dell'articolo 121 della Costituzione)

Trasmessa il 25 ottobre 1972

Finanziamento degli interventi pubblici in agricoltura

d'iniziativa del CONSIGLIO REGIONALE DELL'EMILIA ROMAGNA

(a norma dell'articolo 121 della Costituzione)

Trasmessa il 6 novembre 1972

Finanziamenti alle regioni per interventi e investimenti
in agricoltura

d'iniziativa del CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO

(a norma dell'articolo 121 della Costituzione)

Trasmessa il 7 novembre 1972

Finanziamento alle Regioni per interventi in agricoltura

d'iniziativa del CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA

(a norma dell'articolo 121 della Costituzione)

Trasmessa il 15 novembre 1972

Finanziamento alle Regioni per interventi pubblici
in agricoltura

d'iniziativa del CONSIGLIO REGIONALE DELLA CALABRIA

(a norma dell'articolo 121 della Costituzione)

Trasmessa il 4 dicembre 1972

Finanziamento degli interventi pubblici in agricoltura

d'iniziativa del CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

(a norma dell'articolo 121 della Costituzione)

Presentata l'11 dicembre 1972

Finanziamento delle Regioni in materia di agricoltura

**TESTO
DEL GOVERNO****N. 1182****ART. 1.**

Per gli interventi nel settore agricolo delle Regioni a statuto ordinario e a statuto speciale, il fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo di cui all'articolo 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, è incrementato di lire 74 miliardi nell'esercizio 1973 e di lire 95 miliardi nell'esercizio 1974.

Le predette somme saranno ripartite fra le Regioni predette dal CIPE, su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sentita la Commissione interregionale di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

È autorizzata la spesa di lire 16 miliardi per ciascuno degli esercizi 1973 e 1974, da destinare all'incremento dei fondi di rotazione per la meccanizzazione e per la zootecnia, rispettivamente nella misura di lire 10 miliardi per il fondo di rotazione di cui all'articolo 12 della legge 27 ottobre 1966, n. 910 e lire 6 miliardi per il fondo di rotazione di cui all'articolo 13 della legge medesima. La ripartizione tra le Regioni dei predetti fondi avrà luogo con le modalità previste dal secondo comma dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 11.

ART. 2.

Ai fini dell'attuazione della presente legge, le Regioni devono osservare i seguenti principi fondamentali, ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione:

1) coordinamento dell'azione regionale con gli obblighi derivanti dalla politica comunitaria inerente alle strutture agricole;

2) adeguata valutazione delle iniziative a carattere associativo, sia nel settore della produzione sia in quello della valorizzazione dei prodotti;

3) adeguata valutazione, nel quadro degli obiettivi di ammodernamento delle strutture agrarie e fondiari, del potenziamento delle infrastrutture di carattere agricolo, per il miglioramento delle condizioni di vita delle popolazioni rurali.

**TESTO
DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE
(BILANCIO E PROGRAMMAZIONE -
PARTECIPAZIONI STATALI)****ART. 1.***Identico.***ART. 2.***Identico.*

ART. 3.

Per l'attuazione degli interventi in agricoltura demandati al Ministero dell'agricoltura e delle foreste ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 11, sono autorizzate le seguenti spese, riferite alle attività di cui ai sottoelencati articoli della legge 27 ottobre 1966, n. 910, nell'ammontare specificato per ciascuno degli esercizi 1973 e 1974:

	Miliardi di lire	
	1973	1974
Articolo 8. — Interventi a sostegno di iniziative di produttori agricoli per la commercializzazione dei prodotti	3	3
Articolo 10. — Impianti di interesse pubblico	6	7
Articolo 19. — Sviluppo della elettrificazione agricola . .	5	8
Articolo 20. — Completamento e ripristino di opere pubbliche di bonifica di interesse nazionale e interregionale . . .	12	15

ART. 4.

Per facilitare la conservazione e l'immissione tempestiva sul mercato di prodotti agricoli, con particolare riguardo all'invecchiamento dei vini e del formaggio, può essere concesso alle cooperative agricole, che gestiscono propri impianti per la conservazione, trasformazione e vendita dei prodotti agricoli, un concorso negli interessi sui prestiti di esercizio contratti con gli istituti ed enti esercenti il credito agrario, per le specifiche esigenze previste dal presente articolo.

Il concorso è ragguagliato al 5 per cento annuo dell'importo delle operazioni e per una durata non superiore ad anni 4. Il relativo importo sarà versato direttamente dallo Stato in unica soluzione all'istituto od ente mutuante, che provvederà ad apportare le conseguenti riduzioni agli oneri di interessi gravanti su ciascuna operazione.

Ai prestiti, che sono privilegiati sul prodotto conservato, si applicano le norme vigenti in materia di credito agrario di cui alla legge 5 luglio 1928, n. 1760 e successive modificazioni ed integrazioni nonché le garan-

ART. 3.

Per l'attuazione degli interventi in agricoltura demandati al Ministero dell'agricoltura e delle foreste ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 11, sono autorizzate le seguenti spese, riferite alle attività di cui ai sottoelencati articoli della legge 27 ottobre 1966, n. 910, nell'ammontare specificato per ciascuno degli esercizi 1973 e 1974:

	Miliardi di lire	
	1973	1974
Articolo 8 (e successive modificazioni e integrazioni). — Interventi a sostegno di iniziative di produttori agricoli per la commercializzazione dei prodotti	5	8
Articolo 10. — Impianti di interesse pubblico	6	7
Articolo 19. — Sviluppo della elettrificazione agricola . .	5	8
Articolo 20. — Completamento e ripristino di opere pubbliche di bonifica di interesse nazionale e interregionale . . .	10	10

ART. 4.

Identico:

zie previste dall'articolo 56 della legge 27 ottobre 1966, n. 910.

Per la concessione del concorso di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di lire 3 miliardi per l'esercizio 1973 e lire 5 miliardi per l'esercizio 1974.

Per attività intese a promuovere e sostenere la cooperazione agricola con iniziative di interesse nazionale, specie per la formazione di quadri dirigenti e per la divulgazione dei principi cooperativistici, è autorizzata la spesa di lire 1 miliardo per ciascuno degli esercizi finanziari 1973 e 1974, da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

ART. 5.

All'onere derivante dalla presente legge si provvede con il ricavo netto conseguente al ricorso a operazioni finanziarie che il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare, negli anni finanziari 1973 e 1974 mediante mutui da contrarre con il Consorzio di credito per le opere pubbliche o attraverso l'emissione di buoni pluriennali del tesoro o di speciali certificati di credito.

I mutui con il Consorzio di credito per le opere pubbliche, da ammortizzare in un periodo non superiore a 20 anni, saranno contratti nelle forme, alle condizioni e con le modalità che verranno stabilite con apposite convenzioni da stipularsi tra il Ministro del tesoro ed il Consorzio di credito per le opere pubbliche e da approvarsi con decreto del Ministro del tesoro.

Il servizio dei mutui sarà assunto dal Ministero del tesoro.

Le rate di ammortamento saranno iscritte negli stati di previsione del Ministero medesimo e specificatamente vincolate a favore del Consorzio di credito per le opere pubbliche.

Per la emissione dei buoni pluriennali del tesoro a scadenza non superiore a nove anni si osservano le disposizioni di cui alla legge 27 dicembre 1953, n. 941.

I certificati di credito saranno ammortizzati in dieci anni con decorrenza dal 1° luglio dell'anno successivo a quello in cui è stata stabilita l'emissione dell'ultima quota dei certificati stessi, e frutteranno interessi pagabili in rate semestrali posticipate il 1° gennaio e il 1° luglio di ogni anno.

Con decreti del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, saranno determinati i prezzi di emissione, i tassi di interesse, i tagli e le

ART. 5.

Identico.

caratteristiche dei certificati di credito, i piani di rimborso dei medesimi, da farsi, in genere, mediante estrazione a sorte, nonché ogni altra condizione e modalità relative al collocamento — anche tramite consorzi, pure di garanzia — all'emissione ed all'ammortamento anche anticipato dei titoli stessi.

Ove le estrazioni a sorte dei certificati di credito avvengano presso la Direzione generale del debito pubblico, la Commissione istituita con il decreto luogotenenziale 30 novembre 1945, n. 808, è integrata, all'uopo, con un rappresentante della Direzione generale del tesoro.

Ai certificati di credito, ai loro interessi ed agli atti comunque ad essi relativi sono estese le esenzioni fiscali ed agevolazioni tributarie contenute negli articoli 3 e 8 della legge 19 dicembre 1952, n. 2356.

I certificati medesimi e le relative cedole sono equiparati a tutti gli effetti ai titoli di debito pubblico e loro rendite, e godono delle garanzie, privilegi e benefici ad essi concessi e possono essere sottoscritti, anche in deroga ai rispettivi ordinamenti, dagli enti di qualsiasi natura esercenti il credito, l'assicurazione e la previdenza, nonché dalla Cassa depositi e prestiti.

Agli oneri relativi agli interessi, alle spese e alla eventuale rata capitale delle operazioni finanziarie di cui al presente articolo si farà fronte, per l'anno 1973, mediante riduzione dei fondi speciali di cui ai capitoli n. 3523 e n. 6036 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio negli anni 1973 e 1974.

PROPOSTE DI LEGGE

N. 264

ART. 1.

Il fondo istituito dall'articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, è integrato, per l'esercizio 1972, dalla somma di lire 250.000 milioni che sarà destinata dalle regioni all'adempimento delle funzioni in materia di agricoltura, giusta l'articolo 17 della citata legge.

La maggior somma di cui al comma precedente è ripartita tra le Regioni a statuto ordinario ed a statuto speciale nel modo stabilito dall'articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281. La proporzione diretta alla popolazione residente in ciascuna Regione, di cui alla lettera *a*) comma quinto dello stesso articolo 8, è sostituita dalla proporzione diretta alla popolazione attiva nel settore agricolo in ciascuna Regione.

ART. 2.

All'onere recato dall'articolo 1 della presente legge si provvede con il ricavo netto derivante da operazioni finanziarie che il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare nell'anno 1972 mediante la contrazione di mutui con il Consorzio di credito per le opere pubbliche e con emissione di buoni poliennali del tesoro o di speciali certificati di credito.

I mutui con il Consorzio di credito per le opere pubbliche, da ammortizzare in un periodo non superiore a venti anni, saranno contratti nelle forme, alle condizioni e con le modalità che verranno stabilite con apposite convenzioni da stipularsi tra il Ministro del tesoro ed il Consorzio di credito per le opere pubbliche e da approvarsi con decreto del Ministro del tesoro.

Il servizio dei mutui sarà assunto dal Ministero del tesoro.

Le rate di ammortamento saranno iscritte negli stati di previsione della spesa del Ministero medesimo e specificatamente vincolate a favore del Consorzio di credito per le opere pubbliche.

Per la emissione dei buoni poliennali del tesoro a scadenza non superiore a nove anni, si osservano le disposizioni di cui alla legge 27 dicembre 1953, n. 941.

Per la emissione dei certificati di credito si osservano le condizioni e le modalità di cui

all'articolo 20 del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 918, convertito, con modificazioni, nella legge 25 ottobre 1968, n. 1089.

All'onere relativo alle operazioni finanziarie di cui al presente articolo per l'anno finanziario 1972, sarà fatto fronte mediante riduzione dei fondi speciali di cui ai capitoli nn. 3523 e 6936 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.

N. 381

ART. 1.

È autorizzata, per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1972 al 1976, la spesa di lire 300 miliardi quale contributo speciale pluriennale da assegnare alle regioni a norma del terzo comma dell'articolo 119 della Costituzione, per investimenti pubblici in agricoltura.

ART. 2.

La ripartizione fra le regioni delle somme di cui al precedente articolo sarà effettuata entro il mese di giugno di ciascun anno dal Ministero del tesoro in base ai criteri che saranno determinati, nel termine di tre mesi dall'approvazione della presente legge, dalla commissione di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281, sentito il parere delle regioni medesime.

ART. 3.

Le regioni determinano con loro leggi, sentito il parere delle organizzazioni professionali e cooperative dei produttori agricoli e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori agricoli, a carattere regionale, la utilizzazione dei mezzi finanziari ad esse assegnati a norma del precedente articolo, destinandoli con criteri di priorità per il potenziamento economico-sociale delle imprese coltivatrici singole o associate e la integrazione dei loro redditi in rapporto alla esecuzione dei programmi di trasformazione fondiaria ed agraria, nonché per la diffusione delle forme associative e cooperative per la conduzione dei terreni, per la conservazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, nel quadro dei piani zionali e regionali di sviluppo.

ART. 4.

I contributi in favore dei coltivatori diretti, singoli o associati, che conducono in proprietà,

in affitto, in enfiteusi o a qualunque altro titolo, fondi rustici, e in favore delle cooperative di conduzione, che eseguono opere di miglioramento fondiario e agrario e di innovazione dell'ordinamento produttivo, sono determinati sulla base di una percentuale delle spese da sostenere, ivi compreso il valore del lavoro svolto dalla famiglia coltivatrice, aumentate del valore della eventuale mancata percezione o perdita dei frutti conseguente alla esecuzione delle opere medesime per tutto il periodo necessario alla loro esecuzione e fino a che dette opere non diano un effetto economico adeguato.

ART. 5.

Ai fini della presente legge, non si applica il disposto del primo comma dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 11.

ART. 6.

Per far fronte alle spese di cui alla presente legge, il Ministero del tesoro è autorizzato a contrarre con il Consorzio di credito per le opere pubbliche, dal 1972 al 1976, mutui fino alla concorrenza di un ricavo netto complessivo pari all'ammontare delle spese stesse per ciascun esercizio finanziario.

ART. 7.

I mutui di cui al precedente articolo, da ammortizzarsi in un periodo non superiore a venti anni, saranno contratti nelle forme, alle condizioni e con le modalità che verranno stabilite con apposite convenzioni da stipularsi fra il Ministero del tesoro ed il Consorzio di credito per le opere pubbliche e da approvarsi con decreti del Ministro del tesoro entro il mese di giugno di ciascun anno.

Il servizio dei mutui di cui all'articolo 6 della presente legge sarà assunto dal Ministero del tesoro a partire dall'esercizio finanziario nel quale i mutui stessi saranno contratti. Le rate di ammortamento saranno iscritte negli stati di previsione della spesa del Ministero del tesoro e specificamente vincolate a favore del Consorzio di credito per le opere pubbliche.

Per l'anno finanziario 1972, l'onere relativo alle operazioni finanziarie di cui al presente articolo, sarà attribuito ai fondi speciali di cui ai capitoli nn. 3523 e 6036 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.

ART. 8.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, negli esercizi dal 1972 al 1976, alle variazioni di bilancio conseguenti all'applicazione della presente legge.

N. 419

ART. 1.

È autorizzata, per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1972 al 1976, la spesa di lire 300 miliardi quale contributo aggiuntivo pluriennale da assegnare alle Regioni a statuto ordinario e speciale, per gli interventi in agricoltura, da utilizzare con apposite leggi regionali.

ART. 2.

Il contributo aggiuntivo di cui al precedente articolo, per l'anno finanziario 1972, è ripartito tra le Regioni a statuto ordinario ed a statuto speciale, nel modo stabilito dall'articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

La proporzione diretta alla popolazione residente in ciascuna Regione, di cui alla lettera *a*) comma quinto dello stesso articolo 8, è sostituita dalla proporzione diretta alla popolazione attiva nel settore agricolo in ciascuna Regione.

I parametri $6/10$ e $1/10$ stabiliti dall'articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281 alla lettera *A*) e *B*), concernenti, il primo la proporzione diretta alla popolazione residente in ciascuna Regione, sostituita dal precedente comma con quella attiva nel settore agricolo, e il secondo, la proporzione diretta alla superficie di ciascuna Regione, vengono rispettivamente fissati in $5/10$ e $2/10$.

ART. 3.

Il contributo aggiuntivo di cui al precedente articolo 1 per gli anni finanziari dal 1973 al 1976, è ripartito tra le Regioni a statuto ordinario e speciale dal CIPE sentita la Commissione di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

ART. 4.

Per far fronte alle spese di cui alla presente legge, il Ministero del tesoro è autorizzato a contrarre con il Consorzio di credito per le opere pubbliche, dal 1973 al 1976, mu-

tui fino alla concorrenza di un ricavo netto complessivo pari all'ammontare delle spese stesse per ciascun esercizio finanziario.

ART. 5.

All'onere recato dall'articolo 2 della presente legge si provvede con il ricavo netto derivante da operazioni finanziarie che il Ministero per il tesoro è autorizzato ad effettuare nell'anno 1972.

I mutui con il Consorzio di credito per le opere pubbliche, da ammortizzare in un periodo non superiore a venti anni, saranno contratti nelle forme, alle condizioni e con le modalità che verranno stabilite con apposite convenzioni da stipularsi tra il Ministero del tesoro ed il Consorzio di credito per le opere pubbliche e da approvarsi con decreto del Ministro del tesoro entro il mese di giugno di ciascun anno, per le somme di contributo aggiuntivo relative agli anni finanziari dal 1973 al 1976.

Il servizio di mutui di cui all'articolo precedente sarà assunto dal Ministero del tesoro a partire dall'esercizio finanziario nel quale i mutui stessi saranno contratti. Le rate di ammortamento saranno iscritte negli stati di previsione della spesa del Ministero del tesoro e specificamente vincolate a favore del Consorzio di credito per le opere pubbliche.

Per l'anno finanziario 1972, l'onere relativo alle operazioni finanziarie di cui al primo comma del presente articolo, sarà attribuito ai fondi speciali di cui ai capitoli nn. 3523 e 6036 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.

ART. 6.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con proprio decreto, alle variazioni di bilancio conseguenti all'applicazione della presente legge per il corrente anno 1972.

N. 1022

ART. 1.

Il fondo istituito dall'articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, è integrato, per gli esercizi dal 1972 al 1976 dalla somma di lire 300 miliardi, che sarà destinata dalle regioni all'adempimento delle funzioni in materia di agricoltura, giusta l'articolo 17 della citata legge.

La maggiore somma di cui al comma precedente è ripartita tra le regioni a statuto or-

dinario e statuto speciale nel modo stabilito dall'articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

La proporzione diretta alla popolazione residente in ciascuna regione, di cui alla lettera a) comma quinto dello stesso articolo 8, è sostituita dalla proporzione diretta alla popolazione attiva al settore agricolo in ciascuna regione.

ART. 2.

All'onere recato dall'articolo 1 della presente legge si provvede con il ricavo netto derivante dalle operazioni finanziarie che il Ministro del tesoro è autorizzato a effettuare negli anni dal 1972 al 1976 mediante la contrazione di mutui con il Consorzio di credito per le opere pubbliche e con emissioni di buoni poliennali del tesoro o di speciali certificati di credito.

I mutui con il Consorzio di credito per le opere pubbliche, da ammortizzare in un periodo non superiore a venti anni, saranno contratti nelle forme, alle condizioni e con le modalità che verranno stabilite con apposite convenzioni da stipularsi tra il Ministro del tesoro e il Consorzio di credito per le opere pubbliche e da approvarsi con decreto del Ministro del tesoro.

Il servizio dei mutui sarà assunto dal Ministero del tesoro.

Le rate di ammortamento saranno iscritte negli stati di previsione della spesa del Ministero medesimo e specificatamente vincolate a favore del Consorzio di credito per le opere pubbliche.

Per l'emissione dei buoni poliennali del tesoro a scadenza non superiore a nove anni, si osservano le disposizioni di cui alla legge 27 dicembre 1953, n. 941.

Per l'emissione dei certificati di credito si osservano le condizioni e le modalità di cui all'articolo 20 del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 918, convertito, con modificazioni, nella legge 20 ottobre 1968, n. 1089.

All'onere relativo alle operazioni finanziarie di cui al precedente articolo per l'anno finanziario 1972, sarà fatto fronte mediante riduzione dei fondi speciali di cui ai capitoli numeri 3523 e 6036 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.

ART. 3.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, negli esercizi dal 1972 al 1976, alle variazioni di bilancio conseguenti all'applicazione della presente legge.

N. 1023

ART. 1.

È autorizzata, per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1972 al 1976, la spesa di lire 300 miliardi quale contributo aggiuntivo pluriennale da assegnare alle Regioni a statuto ordinario e speciale, per gli interventi in agricoltura da utilizzare con apposite leggi regionali.

ART. 2.

Il contributo aggiuntivo di cui al precedente articolo, per l'anno finanziario 1972, è ripartito tra le Regioni a statuto ordinario ed a statuto speciale, nel modo stabilito dall'articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

La proporzione diretta alla popolazione residente in ciascuna Regione, di cui alla lettera A) comma quinto dello stesso articolo 8, è sostituita dalla proporzione diretta alla popolazione attiva nel settore agricolo in ciascuna Regione.

I parametri 6/10 e 1/10 stabiliti dall'articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281 alla lettera A) e B), concernenti, il primo, la proporzione diretta alla popolazione residente in ciascuna Regione, sostituita dal precedente comma con quella attiva nel settore agricolo, e il secondo, la proporzione diretta alla superficie agraria e forestale di ciascuna Regione, vengono rispettivamente fissati in 4/10 e 3/10.

ART. 3.

Il contributo aggiuntivo di cui al precedente articolo 1 per gli anni finanziari dal 1973 al 1976, è ripartito tra le Regioni a statuto ordinario e speciale dal CIPE, sentita la Commissione di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

ART. 4.

Per far fronte alle spese di cui alla presente legge, il Ministero del tesoro è autorizzato a contrarre con il Consorzio di credito per le opere pubbliche, dal 1973 al 1976, mutui fino alla concorrenza di un ricavo netto complessivo pari all'ammontare delle spese stesse per ciascun esercizio finanziario.

ART. 5.

All'onere recato dall'articolo 2 della presente legge si provvede con il ricavo netto derivante da operazioni finanziarie che il Ministero del tesoro è autorizzato ad effettuare nell'anno 1972.

I mutui con il Consorzio di credito per le opere pubbliche, da ammortizzare in un periodo non superiore a venti anni, saranno contratti nelle forme, alle condizioni e con le modalità che verranno stabilite con apposite convenzioni da stipularsi tra il Ministero del tesoro ed il Consorzio di credito per le opere pubbliche e da approvarsi con decreto del Ministro del tesoro entro il mese di giugno di ciascun anno, per le somme di contributo speciale relative agli anni finanziari dal 1973 al 1976.

Il servizio di mutui di cui all'articolo precedente sarà assunto dal Ministero del tesoro a partire dall'esercizio finanziario nel quale i mutui stessi saranno contratti. Le rate di ammortamento saranno iscritte negli stati di previsione della spesa del Ministero del tesoro e specificamente vincolate a favore del Consorzio di credito per le opere pubbliche.

Per l'anno finanziario 1972, l'onere relativo alle operazioni finanziarie di cui al primo comma del presente articolo, sarà attribuito ai fondi speciali di cui ai capitoli nn. 3523 e 6036 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.

ART. 6.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, negli esercizi dal 1972 al 1976, alle variazioni di bilancio conseguenti all'applicazione della presente legge.

N. 1103

ART. 1.

È autorizzata, per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1972 al 1976, la spesa di lire 300.000.000.000 (trecento miliardi) quale contributo speciale pluriennale da assegnare alle Regioni, a statuto ordinario e speciale, per investimenti in agricoltura, da attuarsi mediante programmi di intervento per il perseguimento degli obiettivi statutari, nel quadro della politica agricola nazionale e comunitaria.

ART. 2.

Il contributo speciale di cui al precedente articolo, per l'anno finanziario 1972, è ripartito tra le Regioni a statuto ordinario ed a statuto speciale, nel modo stabilito dall'articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

La proporzione diretta alla popolazione residente in ciascuna Regione, di cui alla lettera *a*) quinto comma dello stesso articolo 8, è sostituita dalla proporzione diretta alla popolazione attiva nel settore agricolo in ciascuna Regione.

I parametri $6/10$ e $1/10$ stabiliti dall'articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, alle lettere *a*) e *b*), concernenti, il primo, la proporzione diretta alla popolazione residente in ciascuna Regione, sostituita dal precedente comma con quella attiva nel settore agricolo, ed il secondo, la proporzione diretta alla superficie di ciascuna Regione, vengono rispettivamente fissati in $4/10$ e $3/10$.

ART. 3.

Il contributo speciale di cui al precedente articolo 1 per gli anni finanziari dal 1973 al 1976, è ripartito da un'apposita Commissione paritetica, con sede presso il Ministero dell'agricoltura, su indicazioni programmatiche opportunamente formulate dal Comitato interministeriale programmazione economica (CIPE).

Di questa Commissione fanno parte il Ministro dell'agricoltura e delle foreste che la presiede, il Ministro del bilancio e della programmazione economica, il Ministro del tesoro e i Presidenti delle Regioni a statuto ordinario e speciale.

I rappresentanti del governo centrale dispongono complessivamente di 20 voti. Ogni Regione a statuto speciale o a statuto ordinario è munita di un voto. È ammessa la facoltà di delega.

La Commissione decide a maggioranza qualificata di tre quarti.

La Commissione si dà un proprio regolamento.

ART. 4.

Per far fronte alle spese di cui alla presente legge, il Ministero del tesoro è autorizzato a contrarre con il Consorzio di credito per le opere pubbliche, dal 1973 al 1976, mutui fino alla concorrenza di un ricavo netto complessivo pari all'ammontare delle spese stesse per ciascun esercizio finanziario.

ART. 5.

All'onere recato dall'articolo 2 della presente legge si provvede con il ricavo netto derivante da operazioni finanziarie che il Ministero del tesoro è autorizzato ad effettuare nell'anno 1972.

I mutui con il Consorzio di credito per le opere pubbliche, da ammortizzare in un periodo non superiore a venti anni, saranno contratti nelle forme, alle condizioni e con le modalità che verranno stabilite con apposite convenzioni da stipularsi tra il Ministero del tesoro ed il Consorzio di credito per le opere pubbliche e da approvarsi con decreto del Ministro del tesoro entro il mese di giugno di ciascun anno, per le somme di contributo speciale relative agli anni finanziari dal 1973 al 1976.

Il servizio di mutui di cui al precedente articolo 4 sarà assunto dal Ministero del tesoro a partire dall'esercizio finanziario nel quale i mutui stessi saranno contratti. Le rate di ammortamento saranno iscritte negli stati di previsione della spesa del Ministero del tesoro e specificatamente vincolate a favore del Consorzio di credito per le opere pubbliche.

Per l'anno finanziario 1972, l'onere relativo alle operazioni finanziarie di cui al primo comma del presente articolo, sarà attribuito ai fondi speciali di cui ai capitoli nn. 3523 e 6036 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.

ART. 6.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, negli esercizi dal 1972 al 1976, alle variazioni di bilancio conseguenti all'applicazione della presente legge.

N. 1108

ART. 1.

È autorizzata, per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1972 al 1976, la spesa di lire 300 miliardi quale contributo aggiuntivo pluriennale da assegnare alle Regioni a statuto ordinario e speciale, per gli interventi in agricoltura, da utilizzare con apposite leggi regionali.

ART. 2.

Il contributo aggiuntivo di cui al precedente articolo, per l'anno finanziario 1972, è ripartito tra le Regioni a statuto ordinario ed a statuto speciale, nel modo stabilito dall'articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

La proporzione diretta alla popolazione residente in ciascuna Regione, di cui alla lettera *a*) comma quinto dello stesso articolo 8, è sostituita dalla proporzione diretta alla popolazione attiva nel settore agricolo in ciascuna Regione.

I parametri $6/10$ e $1/10$ stabiliti dall'articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281 alle lettere *A*) e *B*), concernente il primo, la proporzione diretta alla popolazione residente in ciascuna Regione, sostituita dal precedente comma con quella attiva nel settore agricolo, e il secondo, la proporzione diretta alla superficie di ciascuna Regione, vengono rispettivamente fissati in $4/10$ e $3/10$.

ART. 3.

Il contributo aggiuntivo di cui al precedente articolo 1 per gli anni finanziari dal 1973 al 1976, è ripartito tra le Regioni a statuto ordinario e speciale dal CIPE sentita la Commissione di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

ART. 4.

Per far fronte alle spese di cui alla presente legge, il Ministero del tesoro è autorizzato a contrarre con il consorzio di credito per le opere pubbliche, dal 1973 al 1976, mutui fino alla concorrenza di un ricavo netto complessivo pari all'ammontare delle spese stesse per ciascun esercizio finanziario.

ART. 5.

All'onere recato dall'articolo 2 della presente legge si provvede con il ricavo netto derivante da operazioni finanziarie che il Ministero per il tesoro è autorizzato ad effettuare nell'anno 1972.

I mutui con il Consorzio di credito per le opere pubbliche da ammortizzare in un periodo non superiore a vent'anni, saranno contratti nelle forme alle condizioni e con le modalità che verranno stabilite con apposite con-

venzioni da stipularsi tra il Ministero per il tesoro ed il Consorzio di credito per le opere pubbliche e da approvarsi con decreto del Ministro per il tesoro entro il mese di giugno di ciascun anno, per le somme di contributo speciale relative agli anni finanziari dal 1973 al 1976.

Il servizio di mutui di cui all'articolo precedente sarà assunto dal Ministero del tesoro a partire dall'esercizio finanziario nel quale i mutui stessi saranno contratti. Le rate di ammortamento saranno iscritte negli stati di previsione della spesa del Ministero del tesoro e specificatamente vincolate a favore del Consorzio di credito per le opere pubbliche.

Per l'anno finanziario 1972, l'onere relativo alle operazioni finanziarie di cui al primo comma del presente articolo sarà attribuito ai fondi speciali di cui al capitoli nn. 3523 e 6036 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.

ART. 6.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti negli esercizi dal 1972 al 1976, alle variazioni di bilancio conseguenti all'applicazione della presente legge.

N. 1149

ART. 1.

È autorizzata, per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1972 al 1976, la spesa di lire 300 miliardi quale contributo aggiuntivo pluriennale da assegnare alle Regioni a statuto ordinario e speciale per interventi in agricoltura da utilizzare con apposite leggi regionali.

ART. 2.

Il contributo aggiuntivo di cui al precedente articolo, per l'anno finanziario 1972, è ripartito tra le Regioni a statuto ordinario ed a statuto speciale, nel modo stabilito dall'articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

La proporzione diretta alla popolazione residente in ciascuna Regione, di cui alla lettera a), quinto comma, dello stesso articolo 8, è sostituita dalla proporzione diretta alla popolazione attiva nel settore agricolo in ciascuna Regione.

I parametri 6/10 e 1/10 stabiliti dall'articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, alle lettere A) e B), concernenti, il primo, la proporzione diretta alla popolazione residente in ciascuna Regione, sostituita dal precedente comma con quella attiva nel settore agricolo, e il secondo, la proporzione diretta alla superficie di ciascuna Regione, vengono rispettivamente fissati in 4/10 e 3/10.

ART. 3.

Il contributo aggiuntivo di cui al precedente articolo 1 da destinarsi al finanziamento dei programmi regionali di sviluppo per gli anni finanziari dal 1973 al 1976, è ripartito tra le Regioni a statuto ordinario e speciale dal CIPE sentita la Commissione di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

ART. 4.

Per far fronte alle spese di cui alla presente legge, il Ministero del tesoro è autorizzato a contrarre con il Consorzio di credito per le opere pubbliche, dal 1973 al 1976, mutui fino alla concorrenza di un ricavo netto complessivo pari all'ammontare delle spese stesse per ciascun esercizio finanziario.

ART. 5.

All'onere recato dall'articolo 2 della presente legge si provvede con il ricavo netto derivante da operazioni finanziarie che il Ministero del tesoro è autorizzato ad effettuare nell'anno 1972.

I mutui con il Consorzio di credito per le opere pubbliche, da ammortizzare in un periodo non superiore a venti anni, saranno contratti nelle forme, alle condizioni e con le modalità che verranno stabilite con apposite convenzioni da stipularsi tra il Ministero del tesoro ed il Consorzio di credito per le opere pubbliche e da approvarsi con decreto del Ministro del tesoro entro il mese di giugno di ciascun anno, per le somme di contributo speciale relative agli anni finanziari dal 1973 al 1976.

Il servizio di mutui di cui all'articolo precedente sarà assunto dal Ministero del tesoro a partire dall'esercizio finanziario nel quale i mutui stessi saranno contratti. Le rate di ammortamento saranno iscritte negli stati di previsione della spesa del Ministero del tesoro

e specificamente vincolate a favore del Consorzio di credito per le opere pubbliche.

Per l'anno finanziario 1972, l'onere relativo alle operazioni finanziarie di cui al primo comma del presente articolo, sarà attribuito ai fondi speciali di cui ai capitoli nn. 3523 e 6036 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.

ART. 6.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, negli esercizi dal 1972 al 1976, alle variazioni di bilancio conseguenti all'applicazione della presente legge.

N. 1246

ART. 1.

È autorizzata, per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1972 al 1976, la spesa di lire 300 miliardi quale contributo aggiuntivo pluriennale da assegnare alle Regioni a statuto ordinario e speciale, per gli interventi in agricoltura da utilizzare con apposite leggi regionali.

ART. 2.

Il contributo aggiuntivo di cui al precedente articolo, per l'anno finanziario 1972, è ripartito tra le Regioni a statuto ordinario ed a statuto speciale, nel modo stabilito dall'articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

La proporzione diretta alla popolazione residente in ciascuna Regione, di cui alla lettera A) comma quinto dello stesso articolo 8, è sostituita dalla proporzione diretta alla popolazione attiva nel settore agricolo in ciascuna Regione.

I parametri 6/10 e 1/10 stabiliti dall'articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, alle lettere A) e B), concernenti, il primo, la proporzione diretta alla popolazione residente in ciascuna Regione, sostituita dal precedente comma con quella attiva nel settore agricolo, e il secondo, la proporzione diretta alla superficie agraria e forestale di ciascuna Regione, vengono rispettivamente fissati in 4/10 e 3/10.

ART. 3.

Il contributo aggiuntivo di cui al precedente articolo 1 per gli anni finanziari dal 1973 al 1976, è ripartito tra le Regioni a sta-

tuto ordinario e speciale dal CIPE, sentita la Commissione di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

ART. 4.

Per far fronte alle spese di cui alla presente legge, il Ministero del tesoro è autorizzato a contrarre con il Consorzio di credito per le opere pubbliche, dal 1973 al 1976, mutui fino alla concorrenza di un ricavo netto complessivo pari all'ammontare delle spese stesse per ciascun esercizio finanziario.

ART. 5.

All'onere recato dall'articolo 2 della presente legge si provvede con il ricavo netto derivante da operazioni finanziarie che il Ministero del tesoro è autorizzato ad effettuare nell'anno 1972.

I mutui con il Consorzio di credito per le opere pubbliche, da ammortizzare in un periodo non superiore a vent'anni, saranno contratti nelle forme, alle condizioni e con le modalità che verranno stabilite con apposite convenzioni da stipularsi tra il Ministero del tesoro ed il Consorzio di credito per le opere pubbliche e da approvarsi con decreto del Ministro del tesoro entro il mese di giugno di ciascun anno, per le somme di contributo speciale relative agli anni finanziari dal 1973 al 1976.

Il servizio di mutui di cui all'articolo precedente sarà assunto dal Ministero del tesoro a partire dall'esercizio finanziario nel quale i mutui stessi saranno contratti.

Le rate di ammortamento saranno iscritte negli stati di previsione della spesa del Ministero del tesoro e specificamente vincolate a favore del Consorzio di credito per le opere pubbliche.

Per l'anno finanziario 1972, l'onere relativo alle operazioni finanziarie di cui al primo comma del presente articolo, sarà attribuito ai fondi speciali di cui ai capitoli nn. 3523 e 6036 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.

ART. 6.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, negli esercizi dal 1972 al 1976, alle variazioni di bilancio conseguenti all'applicazione della presente legge.

N. 1312

ART. 1.

Il fondo istituito dall'articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, è integrato per l'esercizio 1972, dalla somma di lire 300 miliardi che sarà destinata dalle regioni all'adempimento delle funzioni in materia di agricoltura, giusta l'articolo 17 della citata legge.

La maggior somma di cui al comma precedente è ripartita tra le regioni a statuto ordinario ed a statuto speciale nel modo stabilito dall'articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

Il quinto comma - lettera a) - dell'articolo 8 della succitata legge viene sostituito con il seguente testo:

« a) per i sei decimi, in proporzione diretta alla popolazione attiva in agricoltura di ciascuna regione ».

ART. 2.

Per gli esercizi finanziari dal 1973 al 1976 è parimenti stanziata una somma di lire 300 miliardi da assegnare alle regioni come fondo globale per l'adempimento delle funzioni in materia di agricoltura, secondo le modalità di cui al precedente articolo 1.

ART. 3.

All'onere recato dall'articolo 1 della presente legge si provvede con il ricavo netto derivante da operazioni finanziarie che il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare nell'anno 1972 mediante la contrazione di mutui con il Consorzio di credito per le opere pubbliche e con emissione di buoni poliennali del tesoro o di speciali certificati di credito.

I mutui con il Consorzio di credito per le opere pubbliche, da ammortizzare in un periodo non superiore a venti anni, saranno contratti nelle forme, alle condizioni e con le modalità che verranno stabilite con apposite convenzioni da stipularsi tra il Ministro del tesoro e il Consorzio di credito per le opere pubbliche e da approvarsi con decreto del Ministro del tesoro.

Il servizio dei mutui sarà assunto dal Ministero del tesoro.

Le rate di ammortamento saranno iscritte negli stati di previsione della spesa del Mini-

stero medesimo e specificatamente vincolate a favore del Consorzio di credito per le opere pubbliche.

Per l'emissione dei buoni poliennali del tesoro a scadenza non superiore a nove anni, si osservano le disposizioni di cui alla legge 27 dicembre 1953, n. 941.

Per l'emissione dei certificati di credito si osservano le condizioni e le modalità di cui all'articolo 20 del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 918, convertito, con modificazioni, nella legge 25 ottobre 1968, n. 1089.

All'onere relativo alle operazioni finanziarie di cui al presente articolo per l'anno finanziario 1972, sarà fatto fronte mediante riduzione dei fondi speciali di cui ai capitoli nn. 3523 e 6936 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.

ALLEGATO A

PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI)

In data 4 ottobre 1972, la Commissione affari costituzionali ha deliberato di esprimere parere favorevole sulle proposte di legge nn. 264 e 381.

ALLEGATO B

PARERE DELLA VI COMMISSIONE PERMANENTE

(FINANZE E TESORO)

In data 13 dicembre 1972, la Commissione finanze e tesoro ha esaminato il disegno di legge n. 1182 e le proposte di legge nn. 264, 381, 419, 1022, 1023, 1103, 1108 e 1149 ed ha adottato la seguente decisione:

« La Commissione si è soffermata sulle diverse ipotesi, fatte proprie rispettivamente dal disegno di legge n. 1182, dalla proposta 381, e dalla proposta 264 nonché dalle proposte di iniziativa regionale, relativamente al titolo in base al quale le somme previste debbono affluire alle regioni.

La Commissione, a maggioranza, ritiene più congrua la soluzione adottata dal testo governativo che prevede l'afflusso delle somme stanziare al fondo per il finanziamento dei piani di sviluppo di cui all'articolo 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281. Ciò per motivi di coerenza con la distinzione, fondamentale nella citata legge 281, tra il fondo comune previsto dall'articolo 8 (fondo cui non sono applicabili vincoli di destinazione nell'uso delle risorse) e il fondo di cui all'articolo 9 caratterizzato dal vincolo di destinazione al finanziamento di programmi regionali di svi-

luppo e dal criterio di assegnazione legato alle determinazioni degli organi della programmazione economica nazionale.

La Commissione osserva a tale proposito che la soluzione prospettata dal disegno di legge n. 1182 è la sola che renda concretamente applicabile il disposto dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 11 relativo al trasferimento alle Regioni delle funzioni in materia di agricoltura.

La minoranza ha sostenuto invece più congruo l'afflusso delle somme stanziare al fondo comune di cui all'articolo 8 della citata legge 16 maggio 1970, n. 281, particolarmente in considerazione del fatto che tale soluzione è stata indicata nelle proposte di iniziativa regionale e salvaguarda, attenuando il vincolo di destinazione, l'autonomia di spesa delle regioni. La minoranza ha sostenuto inoltre che condizione di applicabilità del ricorso alla procedura dell'articolo 9 della citata legge è l'esistenza di un programma economico nazionale in mancanza del quale le determinazioni del CIPE sarebbero affidate a criteri non stabiliti per legge ».

ALLEGATO C

PARERE DELLA XI COMMISSIONE PERMANENTE

(AGRICOLTURA)

In data 14 dicembre 1972, la Commissione agricoltura ha esaminato il disegno di legge n. 1182 ed ha adottato la seguente decisione:

« La Commissione delibera a maggioranza di esprimere sul disegno di legge n. 1182 parere favorevole con le seguenti osservazioni:

a) è necessario aumentare le somme globali di 120 e 150 miliardi rispettivamente per il 1973 e 1974, per garantire provvidenze adeguate nel settore agricolo e consentire in particolare alle regioni di svolgere le funzioni loro assegnate, tenendo conto anche del particolare vuoto finanziario che dal 1972 continua a persistere per l'agricoltura;

b) in subordine è necessario garantire un finanziamento per il 1973, almeno pari a quello previsto per il 1974 anche in considerazione delle domande di investimento inevase del 1972 che verranno a gravare nell'esercizio 1973.

I gruppi parlamentari comunista e socialista che hanno votato contro il parere della maggioranza, hanno chiesto che si facesse menzione delle seguenti osservazioni e condizioni sul disegno di legge n. 1182:

a) che sia aumentato lo stanziamento previsto dal disegno di legge a 300 miliardi all'anno per garantire un minimo di ripresa economica del settore e per soddisfare domande vecchie inevase e domande nuove di investimento delle imprese agricole;

b) che il provvedimento abbia carattere pluriennale, della durata di almeno 5 anni, per assicurare alle regioni la possibilità di un intervento programmato ed un flusso minimo, tempestivo e costante, all'agricoltura nei prossimi anni;

c) che il finanziamento speciale sia ripartito fra le regioni e da esse utilizzato autonomamente nell'ambito delle loro competenze in materia agricola, dovendosi trattare di un finanziamento speciale ed a " fondo perduto " e quindi non rientrante nella normativa sul funzionamento dei fondi nazionali di rotazione.

In data 11 ottobre 1972, la Commissione agricoltura ha esaminato le proposte di legge nn. 264, 381 e 419, ed ha adottato la seguente decisione:

« Prese in esame per parere alla Commissione bilancio le proposte di legge n. 264 (Bonomi ed altri), n. 381 (Esposito ed altri), n. 419 (Regione Toscana) concernenti tutte un finanziamento speciale alle Regioni per interventi pubblici in agricoltura;

ravvisata l'urgenza di tale finanziamento speciale per sopperire alla carenza di interventi finanziari a favore dell'agricoltura emersa drammaticamente nel 1972 con l'esaurimento del primo e secondo Piano verde e dell'intervento speciale per il 1971;

indica nella proposta n. 264 (Bonomi) il testo base ed esprime parere favorevole su di esso con le seguenti osservazioni:

a) è necessario aumentare la somma di 250 miliardi a favore dell'agricoltura per garantire un minimo di ripresa economica del settore e per soddisfare domande vecchie inevase e domande nuove di investimento delle imprese agricole;

b) è opportuno garantire la " pluriennalità " del suddetto finanziamento per assicurare alle Regioni la possibilità di un intervento programmato ed un flusso minimo, tempestivo e costante, all'agricoltura nei prossimi anni;

c) deve essere precisato che il finanziamento speciale va ripartito fra le Regioni secondo i criteri fissati dalla proposta Bonomi (parzialmente modificativi rispetto all'articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281) e va da esse utilizzato autonomamente nell'ambito delle loro competenze in materia agricola, trattandosi di un finanziamento speciale ed a " fondo perduto " e quindi non rientrante nella normativa sul funzionamento dei fondi nazionali di rotazione contenuta nell'articolo 6 del decreto delegato per il trasferimento alle regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia agricola (decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 11) ».